



Prot. RK/4079 del 17.04.2020

ORDINANZA DELLA SINDACA

n. **79** del **17 APR. 2020**

Oggetto: misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa.
Proroga delle misure fino al 3 maggio 2020.

Il Direttore della
Direzione Protezione Civile

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

La Sindaca

Premesso che:

l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

in data 23 febbraio è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

in data 25 febbraio 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

in data 1° marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in data 4 marzo 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

in data 8 marzo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

in data 9 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

in data 11 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 con il quale sono state applicate a tutto il territorio nazionale ulteriori misure volte al contenimento del contagio;

il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

con Ordinanza sindacale n. 65 del 20 marzo 2020 è stato disposto il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità),

in data 1 aprile è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», con cui è stata prorogata fino al 13 Aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché quelle dell'Ordinanza 20/03/2020 del Ministero della salute e l'Ordinanza 28 Marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti;

con Ordinanza sindacale n. 72 del 3 aprile 2020 è stata disposta la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia dell'Ordinanza n. 65 del 20 marzo 2020;

in data 10 aprile è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui è stato esteso il periodo di applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 fino al 3 maggio 2020;

con Ordinanza sindacale n. 75 dell'11 aprile 2020 è stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 del divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità);

Preso atto che:

con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020 è stato disposto *“per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate”*

con la predetta Ordinanza è stata, di fatto, estesa la possibilità di accedere alle spiagge, limitatamente alle strutture e agli spazi aziendali, anche ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, oltre che nelle attività di pulizia e sanificazione degli stessi;

Ritenuto

pertanto opportuno procedere alla revoca parziale della citata Ordinanza n. 75 dell’11 aprile 2020 includendo, tra le fattispecie fatte salve, le citate attività di cui all’Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;

in relazione allo stato di evoluzione del contagio, il sussistere delle ragioni di necessità ed urgenza, tali da far ritenere opportuna la conferma della predetta Ordinanza sindacale n. 75/2020 nelle parti non modificate dalla presente Ordinanza;

Informato:

il Prefetto di Roma;

Richiamato:

l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare in materia di igiene e sanità pubblica ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Visti:

gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 6/2020;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 28 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 9/2020;
- il Decreto Legge n.18/2020;
- il Decreto Legge n.19/2020;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;

per la tutela e la salute pubblica,

ORDINA

la proroga del divieto di accesso alle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa, fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità e, limitatamente alle strutture e agli spazi aziendali, anche dei soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, oltre che nelle attività di pulizia e sanificazione degli stessi.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P;
- che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per la vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

La Sindaca

Virginia Raggi

